

**CLICCA QUI E CHIEDICI UN PREVENTIVO**

# Polizza Volontariato

## #Particolpiedegiusto

Legge, Obblighi e polizze per gli Enti del Terzo Settore

**Aggiornamento del 08/05/2025**



## Cosa cambia per i volontari con il Codice del Terzo Settore?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (3 luglio 2017), è in vigore il Codice del Terzo settore. **Secondo l'articolo 17, comma 2, della legge 117:**

*"Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà"*

### I tratti distintivi del Volontario

- **Attività volontaria**, svolta per libera scelta (anche attraverso un ente del Terzo Settore)
- Mette **a disposizione della comunità** e del **bene comune** il suo tempo e le sue capacità
- Svolge attività che contribuiscono a rispondere ai **bisogni della collettività** e delle **persone**
- **Non lo fa per lucro personale** ma unicamente **solidaristico**.



## Differenze tra Volontario «Strutturale» e «Occasionale»

Il Codice del Terzo Settore afferma che **tutti gli enti del Terzo Settore** possono avvalersi di volontari per le proprie attività e che tutti sono tenuti ad **iscrivere nell'apposito Registro i volontari strutturali**.

Ma qual è la differenza tra strutturale e occasionale?

- **Strutturale**, ossia **non occasionale**: è volontario strutturale colui che presta il suo servizio all'interno di un ente in maniera stabile, non estemporanea, non limitata ad un evento circoscritto nel tempo;
- **Occasionale**: può considerarsi volontario occasionale colui che presta il proprio servizio all'interno dell'ente in maniera estemporanea e non continuativa, per un lasso di tempo ben definito. (es. Volontario per evento di Natale della durata di due giorni);

**L'obbligo di iscrizione** nel Registro dei volontari sussiste solo per i **volontari strutturali**, ovvero non occasionali. Per gli **occasionali** invece l'iscrizione nel Registro è **facoltativa**, ma è consigliabile tenere un elenco separato, aggiornato durante l'evento.

**L'obbligo di assicurazione** invece è previsto in **entrambi i casi**



## Tenuta del registro dei volontari

Il decreto del 6 ottobre 2021 precisa i criteri per la tenuta del registro dei volontari:

- Il registro dei volontari strutturali, prima di essere posto in uso, deve essere numerato in maniera progressiva e bollato in ogni sua pagina da un pubblico ufficiale abilitato (es. uffici comunali/notaio). Deve essere costantemente aggiornato e disponibile alla consultazione da parte dei soci - della compagnia assicurativa - del RUNTS.
- È possibile servirsi di strumenti elettronici e/o telematici per la tenuta dei registri purché ne sia garantita l'inalterabilità delle scritture.
- Nel registro vanno indicati per ciascun volontario:
  - 1) generalità** (nome, cognome, data e luogo di nascita) e **codice fiscale**;
  - 2) residenza** (o domicilio se non coincidente);
  - 3) data di inizio e di cessazione dell'attività di volontariato presso l'ETS;**



## Registro elettronico SISCOS

Dovendo adempiere a quanto disposto dal D.M. 6 ottobre 2021, art. 3 c.1, SISCOS metterà a disposizione dei propri associati un registro elettronico.

Di seguito i vantaggi di dotarsi di un Registro Digitale:

- Raccoglie tutti i nominativi dei volontari strutturali dell'ente
- Facoltà di destinare una sezione anche ai volontari occasionali
- Risponde in maniera puntuale all'esigenza normativa.
- Semplifica la gestione operativa dell'ente.
- Dà continuità al percorso di digitalizzazione in atto nel Terzo Settore.

Il **registro SISCOS** è completo di tutti i campi e adempimenti obbligatori.



# Compatibilità tra Volontariato e Attività Lavorativa

Il Lavoratore in una	Può essere / Non può essere			
	Socio	Consigliere	Volontario	
ODV	NO	NO	NO	<u>Art. 32</u>
APS	SI	SI	NO	<u>Art. 33</u>
Fondazione	-	SI	NO	<u>D.Lgs. 117/2017</u>
Associazione	SI	SI	NO	<u>D.Lgs.117/2017</u>
Impresa Sociale	SI	SI	NO	<u>D.Lgs.112/2017</u>



# Volontari espatriati e volontari del Servizio Civile Universale

*«Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo»*

**Codice del Terzo Settore, art. 17, c. 7**

Il Codice del Terzo Settore ha espressamente previsto che le disposizioni in materia di volontari non si applichino alle categorie dei **volontari espatriati** ed ai volontari del **servizio civile universale**.

Per i **volontari espatriati** sono consigliate **le coperture assicurative che da oltre 40 anni SISCOS propone ai propri associati**.

Per i volontari del **Servizio Civile** dovete fare riferimento al **bando ministeriale**.



# **La Tutela del volontario e dell'organizzazione: Assicurazioni e Registro**

La tutela dei volontari non può prescindere dal tema della loro assicurazione, obbligo introdotto dal Codice del Terzo Settore per tutti gli ETS nei confronti dei loro volontari.



## Obblighi Assicurativi per gli ETS introdotti dal Codice

### L'articolo 18, comma 1, dispone che:

*“Gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.”*

Con il raggruppamento delle diverse realtà del terzo settore nella macrocategoria ETS, **sono stati equiparati gli obblighi assicurativi per tutti gli enti**, diversamente da quanto era previsto dalle leggi 266/91 e 383/2000 che disciplinavano, rispettivamente, ODV e APS



## Decreto 6 ottobre 2021 del Ministero del lavoro: polizze assicurative per volontari

In riferimento alle polizze assicurative obbligatorie per tutti i volontari, il decreto chiarisce che:

- Le polizze assicurative dei volontari riguardano una pluralità di soggetti assicurati, **determinati** o **determinabili**, che fanno riferimento al registro oggetto del decreto.
- I volontari devono essere assicurati per tutta la durata della loro attività volontaria. Per i volontari occasionali è possibile stipulare polizze apposite che consentano di coprire periodi limitati di tempo, coincidenti con la durata dell'attività di volontariato
- La documentazione inerente all'assicurazione dei volontari deve essere conservata per un periodo non inferiore ai 10 anni.



## Cosa devono garantire le polizze?

L'obbligo di assicurazione per i volontari di tutti gli ETS tutela pertanto:

- il diritto al risarcimento del volontario;
- il diritto al risarcimento del terzo;
- la solidità economica dell'ente.

L'assicurazione deve comprendere obbligatoriamente, per ciascun volontario:

- la **Responsabilità Civile verso Terzi**;
- gli **Infortuni**;
- la **Malattia**, con **indennità da ricovero in caso di malattia** contratta durante il servizio di volontariato;



# Polizza Responsabilità Civile verso Terzi

## L'articolo 38 cita:

*“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.*

*Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”*

Per responsabilità civile si intende la responsabilità derivante all'assicurato dalla violazione di diritti assoluti arrecati alla vita, all'integrità fisica, alla proprietà (ecc...) di soggetti terzi e riconosciuti dalla Legge.

L'unico mezzo idoneo a preservare il patrimonio personale dei volontari e di quanti agiscono in nome e per conto dell'associazione è **LA Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi.**



## Polizze Malattia e Infortuni

Le molteplici attività che sono previste dal d.lgs 117/17 possono coinvolgere i volontari impegnandoli in diversi ambiti: più aumenta l'intensità e la frequenza delle attività, maggiori sono i rischi di poter incorrere in un evento che arrechi danno alla **salute del volontario**.

È stata dunque prevista l'obbligatorietà anche per le polizze Infortuni e Malattia, in modo tale da tutelare i volontari rispettivamente verso:

- **un evento accidentale, esterno e traumatico** (Infortunio)
- **il contagio di una malattia contratta svolgendo l'attività di volontariato**



# Suggerimenti generali per le polizze di volontariato

Sulla base di quanto visto finora, è possibile individuare alcuni **suggerimenti generali** per comprendere se una polizza per i volontari sia o meno conforme alle necessità associative:

- Guardare sempre le **“condizioni generali di assicurazione (CGA)”** oltre che il **testo delle condizioni particolari di polizza**. Entrambi costituiscono il “contenitore” delle garanzie e dei massimali. Sono documenti necessari per comprendere cosa viene assicurato.
- Cercare una polizza che contenga un esplicito riferimento al **d.lgs 117/17** ed allo **statuto dell'associazione**. Fate attenzione ai prodotti che riguardano altri settori e che vengono adattati alle esigenze associative inserendo condizioni di polizza particolari, lasciando così potenzialmente delle attività scoperte.



## **Come dovrebbe essere costruita una polizza per il volontariato conforme alle coperture previste per legge?**

### **Per quanto riguarda la Responsabilità Civile, è necessario che:**

- tutte le attività svolte a titolo di statuto siano comprese;
- vi sia un esplicito riferimento al volontariato;
- i massimali siano adeguati e capienti;
- i soci siano terzi tra di loro;
- vengano coperti tutti i volontari e le persone di cui l'associazione deve rispondere;
- sia coperta anche l'associazione in quanto ente per il rischio della committenza (e quindi il rappresentante legale)

Qualora la polizza di Responsabilità Civile Generale non sia conforme, i responsabili dell'ETS corrono il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio personale ad un'eventuale richiesta di risarcimento di terzi.



**Per quanto riguarda la polizza Infortuni**, vengono risarciti al volontario gli infortuni accidentali e traumatici. A seconda di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o dalle condizioni particolari di Polizza, viene risarcito il sinistro che dà luogo ad una **conseguenza prevista dalle garanzie scritte nel contratto**.

Occorre quindi:

- Prestare attenzione che vengano coperte tutte le attività svolte dall'associazione;
- Fare attenzione alle limitazioni sui soci (età e patologie pregresse)
- Attenzione a valutare attentamente l'attività svolta e la **scelta dei massimali e delle garanzie da inserire in polizza**. Tutto è rimandato alla decisione dell'associazione, non essendo previsti massimali e minimi di legge.



**La polizza malattia invece** costituisce assieme alla polizza Infortuni un elemento di tutela verso i volontari.

Come per la polizza Infortuni, è necessario valutare con precisione se ci sono ambiti di esclusione in relazione alle attività o alla tipologia di malattia. Sulla base di queste considerazioni dovrà essere fatta un'attenta valutazione circa i possibili rischi in cui è possibile incorrere in relazione all'attività dell'associazione, e valutare massimali e garanzie congrue.

Un'attenzione particolare va data alla **Responsabilità Civile in relazione alle Malattie Professionali**: quest'ultima è infatti una estensione della Responsabilità Civile, che tutela l'associazione da richieste di risarcimento da parte dei volontari in relazione a malattie contratte nell'ambito dello svolgimento di attività di volontariato, secondo quanto stabilito da INAIL o sentenze passate in giudicato, garantendo inoltre l'ente da eventuali rivalse INAIL.



# Polizze non obbligatorie e facoltative

## **Tutela Legale:**

È la polizza che consente di rimborsare le spese legali. A seconda della formula scelta, coprirà le liti in ambito stragiudiziale, giudiziale, in ambito civile e penale.

## **D&O (RC Patrimoniale):**

È la polizza che consente di risarcire i danni patrimoniali cagionati dal direttivo o dagli organi amministrativi nell'esercizio delle loro funzioni:

- sia che venga promossa un'azione di responsabilità sociale dai soci stessi dell'associazione, con sentenza passata in giudicato che attesti la responsabilità colposa del direttivo;
- sia che venga cagionato un danno patrimoniale nei confronti di enti pubblici e privati e/o associazioni. E' particolarmente indicata per quegli ETS che gestiscono finanziamenti pubblici o hanno lavoratori, ecc....



# Per la nostra polizza di Volontariato

Scrivi a [volontariato@siscos.org](mailto:volontariato@siscos.org)

